



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019147/I Data: 30/11/2017 15:15

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VIII, II e III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disciplina per l'attività di agriturismo" Reg. Gen. 488
Ad iniziativa del Consigliere Erasmo Mortaruolo
Depositata in data 25 ottobre 2017 e sostituita in data 23 novembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli **30** NOV. 2017

II PRESIDENTE

R.D.A. [signature]

ERASMO MORTARUOLO

Consigliere Regionale della Campania

Vice Presidente VIII Commissione



Consiglio Regionale della Campania

Aut. S. 27
23/11/17
A. Commission
J.J

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0018557/1 Data: 23/11/2017 10:21
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Alla Direzione Generale Attività Legislativa

SEDE

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la proposta di legge ad iniziativa del sottoscritto, avente ad oggetto: **"NUOVA DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO"**.

Si comunica, altresì, che la presente proposta sostituisce la precedente.

Erasmus Mortaruolo

Consigliere Regionale

23/11/17
g. b. p. d. a. n.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO

“NUOVA DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”

Ad iniziativa del Consigliere Erasmo Mortaruolo

RD' Aus Jolly



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Proposta di Legge

“NUOVA DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”

La proposta di Legge “Nuova disciplina per l'attività di agriturismo” ha l'obiettivo di promuovere le attività agrituristiche che costituiscono non solo una buona fonte d'integrazione al reddito agricolo, ma anche un fattore trainante nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali in termini oltre che economici anche della tutela dell'ambiente e della crescita e rivitalizzazione socio-economica del mondo rurale.

La funzione dell'agriturismo è fondamentale perché rappresenta una nuova attività multifunzionale, affine a quella agricola, in grado di meglio utilizzare, valorizzare e promuovere le risorse produttive ed umane, familiari ed aziendali, nonché quelle presenti negli ambiti rurali nei quali si esplica.

L'obiettivo della proposta di Legge è quello di riformulare la vigente Legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008 anche al fine di definire un efficiente sistema di controlli finalizzato a prevenire e sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale e dal regolamento attuativo.

Il testo, che va dunque a riscrivere integrando la Legge regionale 15/2008, dettaglia le figure che possono essere coinvolte nello svolgimento dell'attività agriturbistica, le limitazioni da osservare sia sull'accoglienza che sulle bevande e i cibi da somministrare. Grande attenzione è stata riservata ai prodotti agroalimentari tradizionali che sono stati individuati nell'apposito elenco dalla Regione Campania e del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nell'articolo 2 il testo riformulato prevede al comma 4 che l'attività agriturbistica possa essere esercitata in forma familiare utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore anche quando si superino i 40 posti al giorno; al comma 7 invece la proposta di legge precisa che sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

L'articolo 5 prevede le funzioni ed i compiti amministrativi delle Città Metropolitane e dei Comuni. È focalizzata l'opportuna interazione con gli uffici regionali competenti attraverso una maggiore presenza in materia di vigilanza e controllo.



Consiglio Regionale della Campania

Previsto anche un potenziamento dei componenti del Comitato tecnico regionale per l'agriturismo con la presenza di dirigenti degli Assessorati interessati e di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I principi fondamentali che hanno ispirato la formulazione della proposta sono: definizione snella e puntuale delle attività di agriturismo, svincolata dalla generica definizione di turismo rurale; semplificazione dell'iter amministrativo; valorizzazione delle aziende agrituristiche con sanzioni per gli inadempimenti; definizione degli obblighi del titolare dell'attività agrituristica nei confronti degli ospiti; focalizzazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza, con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività produttive; disciplina delle competenze tra i diversi livelli di governo.

La Regione Campania, attraverso la grande opportunità offerta dal PSR di rilanciare il suo ricco patrimonio agroalimentare, vede nelle attività agrituristiche un importante strumento per il recupero delle aree interne sia dal punto di vista produttivo che sociale ed ambientale.

RSK
de



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Proposta di Legge

“NUOVA DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”

La proposta di Legge “Nuova disciplina per l'attività di agriturismo” non presenta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

RDA *[Signature]*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali per contrastare lo spopolamento;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, anche creando nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne ed ai giovani;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale e tutelare le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
- i) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi dell'art.23 della Legge regionale 09 agosto 2012 n. 26.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agriturbistica;
- b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agriturbistica;
- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agriturbistici;
- d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio;
- e) definisce un efficiente sistema di controlli finalizzato a prevenire e sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

RS

Elu



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Definizione dell'attività di agriturismo

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola od associata, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'art.1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermi restando il rispetto e l'applicazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

3. Rientrano tra le attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
- b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, attività didattica e sociale, attività agrituristiche-venatorie, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

R. D'Amico *[Signature]*



Consiglio Regionale della Campania

4. L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.
5. E' considerata attività agrituristica anche l'organizzazione, svolta all'esterno del complesso aziendale, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande costituita dai prodotti di cui al precedente comma 3, lettera b), ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.
6. L'attività agrituristica non è assimilabile alla ricezione turistica tradizionale, alla ristorazione o al commercio, per cui ad essa non si applicano le discipline previste per queste attività.
7. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

R.D'Am

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:
 - a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
 - b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
 - c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.
2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.

R.D. Am

Se 14



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Funzioni e compiti amministrativi della Regione

Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 17;
- b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Città Metropolitane e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;
- c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 16;
- d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006 e sulla base dei criteri omogenei di classificazione adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con DM 13 febbraio 2013 n. 1720;
- e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
- f) l'individuazione del fabbisogno formativo per gli imprenditori agrituristiche e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche, in collaborazione con le Città Metropolitane, i Comuni e le Associazioni riconosciute del settore agricolo;
- g) la tenuta del Registro regionale di cui all'articolo 7;
- h) la programmazione e la vigilanza sulle politiche ambientali a difesa del suolo, del territorio, del patrimonio edilizio rurale e del paesaggio;
- i) la promozione di progetti per la valorizzazione del turismo rurale in accordo con il patrimonio culturale.

RSAul

de leg



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Funzioni e compiti amministrativi delle Città Metropolitane e dei Comuni

Sono attribuite alle Città Metropolitane ed ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività relative alle segnalazioni certificate di inizio di attività;
- b) la trasmissione, anche per via telematica, di copia della segnalazione certificata di inizio attività all'ufficio regionale competente, anche ai fini di cui all'articolo 6;
- c) la vigilanza ed il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- d) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge e del relativo regolamento di attuazione, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
- e) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d);
- f) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- g) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 9, comma 4, della presente legge.

RD
Pelle



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Esercizio dell'attività agrituristica

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito dalla Regione direttamente o tramite organismi di formazione accreditati
2. Il programma dei corsi professionali, di cui al precedente comma 1, deve prevedere argomenti relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche campane e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.
3. Sono esonerati dall'obbligo di superamento del corso di cui al precedente comma 1, i soggetti in possesso del diploma di laurea, anche di durata triennale, in scienze agrarie o in possesso di titoli equipollenti.
4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito provenienti dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
5. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito Scia, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati alla suddetta attività agrituristica.
6. La Scia, compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, edilizi e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia e del regolamento di cui all'articolo 17.

R.D.A.

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

7. Alla Scia sono allegati:

- a. relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa contenente la descrizione delle attività agricole e delle attività agrituristiche che si intendono svolgere, dalla quale risulti comprovato il rapporto di connessione di cui all'articolo 9. Laddove per la compilazione della suddetta relazione sia necessario l'espletamento di attività attribuite per legge ai professionisti abilitati, sono fatte salve le competenze ad essi riservate;
- b. dichiarazione sostitutiva del possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
- c. la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- d. dichiarazione sostitutiva del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
- e. dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- f. dichiarazione sostitutiva del rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
- g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- h. dichiarazione sostitutiva attestante il superamento del corso di formazione di cui al comma 1, ove previsto.

8. L'attività agrituristica può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività al Comune.

9. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 5, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

RDA
Dele



Consiglio Regionale della Campania

10. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 7, sono allegati:
- a) l'atto costitutivo e lo statuto;
 - b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
 - c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
11. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 7, lettere b), c), d), g).
12. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
- a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
13. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione iniziale al Comune, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. L'attività può essere sospesa per brevi periodi in caso di necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al Comune.

RD'Ak



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Registro regionale

1. Al Registro regionale delle aziende agrituristiche, già istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura, compete il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge n.96/2006.
2. La relazione annuale di cui all'articolo 19 è redatta sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui al comma 1.
3. Le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17.
4. Le iscrizioni e cancellazioni dal Registro sono ratificate con cadenza trimestrale dal Comitato tecnico regionale per l'agriturismo di cui all'articolo 14.

RS Am

De M



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
Riserva di denominazione

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 17.
2. L'uso improprio, anche a seguito di cancellazione motivata dal Registro regionale, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 11.

R.D. Sur

De R



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
Connessione e prevalenza

1. Le attività agrituristiche di cui all'articolo 2 devono essere esercitate in rapporto di connessione con le attività agricole di cui all'articolo 2135, comma 1, del codice civile, che devono rimanere prevalenti.
2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro impiegato nelle stesse è superiore a quello impiegato nelle attività agrituristiche.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono definite le tabelle ai fini della determinazione del tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2.
4. Le tabelle di cui al precedente comma 3 sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono disposti con atto della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 14.
5. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

R. S. Ave

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti:

- a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere a chiusure stagionali dell'esercizio, la durata della chiusura;
- b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti e i prezzi;
- c) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;
- e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, con l'obbligo di esporre al pubblico in una tabella e/o sui menù il nome e l'indirizzo dell'azienda agricola fornitrici delle materie prime non di propria produzione.

2. Se per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie accertate dall'autorità competente non è possibile rispettare i limiti di cui all'articolo 2 comma 3, deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

R.D. An

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.
2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 8 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:
 - a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;
 - b) omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e d);
 - c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
 - d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RDA 5

ge 4



Consiglio Regionale della Campania

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.
7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

RDA
J. Lee



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12
Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristiche sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. L'Autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'Autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari, tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.
5. L'autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
6. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 13, può essere consentito l'uso della cucina domestica.
7. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.

RDA

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i sindaci possono promuovere la stipula di intese con associazioni di categoria riconosciute per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.
3. I controlli sono svolti ogni anno a campione sul 10% delle imprese agrituristiche, per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.
4. In caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di controllo delle Amministrazioni comunali, la Regione Campania esercita poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, alla competente struttura regionale.

RD'Am

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Comitato tecnico regionale per l'agriturismo

1. Il Comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, già istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo e di controllo in materia di agriturismo, è costituito da:
 - a) il dirigente del settore agricoltura competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
 - c) un dirigente dell'assessorato all'ambiente;
 - d) un dirigente dell'assessorato al turismo;
 - e) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica;
 - f) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) designato dall'associazione;
 - i) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.
2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
 - b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;
 - c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
 - d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
 - e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione;
 - f) verifica l'attuazione e propone modifiche al regolamento.
3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato alla prima convocazione.
4. Il comitato tecnico regionale si riunisce a cadenza trimestrale su convocazione del dirigente del settore agricoltura competente in materia di agriturismo.

R. S. Am *[Signature]*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Iniziative ammesse a incentivi

1. Le imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica accedono agli incentivi derivanti da Fondi regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle imprese del settore agricolo ed il sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizioni di competenze.
2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:
 - a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agrituristica;
 - b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;
 - c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;
 - d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;
 - e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;
 - f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;
 - g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;
 - h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agrituristico;
 - i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;
 - j) la realizzazione di impianti ad uso collettivo;
 - k) i miglioramenti e gli adeguamenti per lo svolgimento di attività di agricoltura sociale;
 - l) le attività di formazione professionale ed acquisizione di competenze per gli addetti all'attività agrituristica.

R.D.

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La competente struttura della Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e comunitaria, e conformemente alla propria pianificazione territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il Programma viene predisposto di concerto con il Comitato tecnico regionale per l'agriturismo previsto dall'articolo 14, ha una durata quinquennale e, previo parere della competente Commissione consiliare, è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Programma deve prevedere:
 - a) la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;
 - b) la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;
 - c) la descrizione dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale e contadina;
 - d) la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;
 - e) l'individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico;
 - f) le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;
 - g) le specifiche azioni attuative;
 - h) l'indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare l'esercizio, lo sviluppo e il miglioramento dell'offerta agrituristicamente regionale;
 - i) le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. 228/2001;
 - j) le attività per la promozione dell'offerta agrituristicamente regionale.

R.D'Am

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17
Strumenti di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;
 - c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 9;
 - d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;
 - e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;
 - f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;
 - g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;
 - h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;
 - i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione e formazione per l'attività agrituristica.

RD'Am

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

Norme transitorie, abrogazioni

1. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 2, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano contestualmente al regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 17.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale n°15 del 6 novembre 2008 e s.m.i.

R.D/A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19
Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base del Comitato tecnico regionale per l'agriturismo (di cui al precedente articolo 14), una relazione comprendente:
 - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) i dati relativi all'attività di controllo;
 - c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
 - d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
 - e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
 - f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
 - g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
 - h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
 - i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
 - j) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
 - k) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

R.D.A.

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20
Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

RS'A

De



Consiglio Regionale della Campania

Art.21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Erasmus Mortaruolo

Consigliere Regionale

RIDA